APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

*In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.*

*In caso di **beneficiari «plurimi»** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: «di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 16 /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative».*

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- ***Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);*
- ***Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);*
- ***Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);*
- ***Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);*
- ***Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);*
- ***ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).*